

Avv. Francesco Maria Mantovani  
Consulente legale Anaa Assomed

## L'annosa questione della trattenuta del 2,5% sul Tfr



**La nuova stagione di iniziative giudiziali** in relazione alle trattenute operate sulla retribuzione del personale in regime di TFR, rende opportuna una sintetica ricostruzione dei termini della questione.

Ai pubblici dipendenti assunti sino al 31 dicembre 2000 si applica la disciplina del Trattamento di fine servizio, TFS, dettata dall'art. 37 del Dpcm 1032/1973, secondo cui "ciascuna amministrazione si rivale a carico del dipendente iscritto in misura pari al 2,50 per cento della base contributiva"; la base contributiva è fissata dall'art. 38 del D.P.R. dello stesso Decreto nell'80% "dello stipendio, paga o retribuzione annui, considerati al lordo").

Per i dipendenti pubblici assunti successivamente al 1 gennaio 2001 trova applicazione invece il diverso istituto del Trattamento di fine rapporto, TFR, costituito da accantonamenti annuali di una quota del 6,91% sulla retribuzione percepita dal lavoratore, a carico del solo datore di lavoro, rivalutati annualmente secondo la disciplina prevista dall'art. 2120 cod. civ. ed erogati in forma di capitale al momento della cessazione dal servizio.

Pertanto, per evitare che la mancanza della trattenuta del 2,50% a carico dei lavoratori in regime di TFR potesse determinare un incremento della retribuzione netta di questi ultimi rispetto a quella dei dipendenti in regime di TFS, il Dpcm 20 dicembre 1999 ha reintrodotta la medesima trattenuta anche per la prima categoria di personale.

“

**La trattenuta sulla retribuzione lorda a carico dei dipendenti in regime di TFR è versata a titolo di incremento TFR e comporta un aumento figurativo della contribuzione previdenziale. Ciò comporta un vantaggio conseguente all'aumento del trattamento pensionistico e la trattenuta viene restituita a titolo di retribuzione differita nell'ammontare finale del TFR**

In particolare, il relativo art. 1 recita al comma 4 che "per garantire la parità di trattamento contrattuale dei rapporti di lavoro, prevista dall'art. 49, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni, ai dipendenti assunti dal giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto [ossia ai dipendenti in regime di TFR, ndr.] si applica la disciplina prevista dai commi 2 e 3", vale a dire quella che imponeva anche ai dipendenti in regime di TFS, la trattenuta del 2,50%.

In merito alla questione della legittimità, o meno, di tale trattenuta, la giurisprudenza di merito è estremamente ondivaga.

Alcune pronunce ne negano la legittimità con varie argomentazioni che, in estrema sintesi, poggiano sul corollario che la trattenuta del 2,50% a carico dei dipendenti in regime di TFR determinerebbe una violazione dell'art. 36 Costituzione anche considerato che alla medesima trattenuta non corrisponderebbe alcun vantaggio sul piano retributivo e previdenziale per la prima categoria di lavoratori.

In realtà, tale trattenuta sulla retribuzione lorda a carico dei dipendenti in regime di TFR è versata a titolo di incremento TFR e comporta un aumento figurativo della contribuzione previdenziale. Ciò comporta un vantaggio conseguente all'aumento del trattamento pensionistico e la trattenuta viene restituita a titolo di retribuzione differita nell'ammontare finale del TFR.

Altra parte della giurisprudenza di merito ritiene il prelievo, rilevando che "le decurtazioni di cui si discute trovano giustificazione nella necessità, ben evidenziata dal legislatore, di mantenere comunque la parità retributiva tra dipendenti assunti in regime di TFS e quelli in regime di TFR", atteso che "in assenza delle disposizioni di cui al Dpcm più volte citato si sarebbe attuata una disparità di trattamento tra dipendenti pubblici, poiché quelli soggetti al regime TFS, essendo sottoposti alla trattenuta contributiva, avrebbero percepito, a parità di condizioni contrattuali, una retribuzione inferiore rispetto ai dipendenti soggetti a regime di TFR", ma "non solo si sarebbe prodotto un aumento della spesa salariale (corrispondente alle maggiori somme da corrispondere ai dipendenti in regime di TFR) in contrasto con il chiaro dettato dell'art 26 l. 448/98. Da quanto detto risulta l'inconferenza rispetto alla questione sottoposta al vaglio del giudice delle valutazioni argomentative e delle statuizioni di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 223 dell'8/10/12, più volte invocata in ricorso".

Appare evidente che le argomentazioni addotte dai due orientamenti giurisprudenziali risultano frontalmente contrapposte.

L'esito dei giudizi sulla questione risulta quindi sommamente incerto, ed il contrasto giurisprudenziale potrà comporsi solo in seguito ad una eventuale pronuncia da parte della Suprema Corte di Cassazione.